Tra diritti e doveri del richiedente, iter burocratico e problemi applicativi

Procedura Amministrativa e Rimedi Giurisdizionali

Avv. Benedetta Tonetti

Per affrontare l'*iter* e risolvere eventuali (o ordinari?) problemi

QUADRO NORMATIVO GENERALE

1. **COSTITUZIONE > in particolare:**
   a. Art. 2 > Diritti umani fondamentali
   b. Art. 3 > Principio di Uguaglianza
   c. Artt. 24 e 111 > Diritto di difesa

2. **FONTI COMUNITARIE**
   a. **Regolamenti CE**: Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato competente per esame domanda (approvato ottobre 2017 da Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni – LIBE - del Parlamento europeo di un testo di riforma del Regolamento n. 604/2013 (detto Regolamento Dublino III)
   b. **Direttiva 2004/83/CE** > attuata dal nostro Paese con decreti legislativi

fppt.com

Art. 2

"La Repubblica riconosce e garantisce i **diritti inviolabili dell'uomo,** sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale"

fppt.com

Art. 3

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”

fppt.com

I decreti attuativi italiani:

D. L.vo 251/2007 e succ. mod.

(ultima modifica: D. L.vo 18/2014)

attiene all'attribuzione delle qualifiche ed al contenuto della protezione

contiene disposizioni chiave per la fase decisoria

D. L.vo 25/2008 e succ. mod.

ultime:D.L.vo 142/2015 E D.L. 13/2017 conv. L. 46/2017 (MINNITI/ORLANDO)

attiene alle procedure di riconoscimento e di revoca

fppt.com

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- Come? personalmente + forma libera (anche orale)
- Dove? Ufficio di Polizia (frontiera o questura di domicilio)
- Quando? Limite temporale?

fppt.com

- “1. La domanda di protezione internazionale è presentata personalmente dal richiedente presso l’ufficio di polizia di frontiera all’atto dell’ingresso nel territorio nazionale o presso l’ufficio della questura competente in base al luogo di dimora del richiedente.
  2. La domanda presentata da un genitore si intende estesa anche ai figli minori non coniugati presenti sul territorio nazionale con il genitore all’atto della presentazione della stessa.
  3. La domanda può essere presentata direttamente dal minore non accompagnato ai sensi dell’articolo 19.” (artt. 6 D. L.vo 25/2008)
- “Le domande di protezione internazionale non possono essere respinte, né escluse dall’esame per il solo fatto di non essere state presentate tempestivamente.” (art. 8 comma 1 D. L.vo 25/2008)
- “Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l’autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che … d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla” (art. 3 comma 5 lett. d) D. LvoO 251/2007)

fppt.com

Art. 7 D. L.vo 25/2008

DIRITTO DI RIMANERE NEL TERRITORIO DELLO STATO DURANTE L'ESAME DELLA DOMANDA

Eccezioni per coloro che debbano essere:

a) estradati verso un altro Stato in virtù degli obblighi previsti da un mandato di arresto europeo;

b) consegnati ad una Corte o ad un Tribunale penale internazionale;

c) avviati verso un altro Stato dell'Unione competente per l'esame dell'istanza di protezione internazionale.

fppt.com

PROBLEMA

“Tutte le comunicazioni concernenti il procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono rese al richiedente nella prima lingua da lui indicata, o, se ciò non è possibile, in lingua inglese, francese, spagnola o araba, secondo la preferenza indicata dall’interessato. In tutte le fasi del procedimento connesse alla presentazione ed all’esame della domanda, al richiedente è garantita, se necessario, l’assistenza di un interprete della sua lingua o di altra lingua a lui comprensibile.” (art. 10, comma 4 D. L.vo 25/2008)

“

fppt.com

fppt.com

- Come fa il potenziale richiedente a conoscere tale possibilità, le relative implicazioni, i suoi diritti e doveri (es. dovere di informare in ordine a mutamento domicilio)? **E' suo diritto essere informato** (art. 10 "Garanzie per i richiedenti asilo" D.L.vo 25/2008)
- E se ha contezza e consapevolezza, come fa, comunque, a manifestare compiutamente la sua volontà e superare comprensibili timori?

NELLA PRASSI: **"modulo informativo"** > viene "notificato" a chi presenta domanda

MA E' SUFFICIENTE?

fppt.com

IL VERBALE C3

"*La questura, ricevuta la domanda di protezione internazionale, redige il verbale delle dichiarazioni del richiedente su appositi modelli predisposti dalla Commissione nazionale, a cui è allegata la documentazione prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251* [ossia tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda]. *Il verbale è approvato e sottoscritto dal richiedente cui ne è rilasciata copia, unitamente alla copia della documentazione allegata."* (art. 26 comma 2 D. L.vo 25/2008)

"Il verbale di cui al comma 2 è redatto entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di chiedere protezione ovvero entro sei giorni lavorativi nel caso in cui la volontà è manifestata all'Ufficio di polizia di frontiera. I termini sono prorogati di dieci giorni lavorativi in presenza di un elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti" (art. 26 comma 2 bis D. L.vo 25/2008)

… TUTTA TEORIA …

fppt.com

circostanza straordinaria

ricevuto il verbale C3 e tutti i documenti

la Commissione decida di avvalersi della facoltà di cui all'art. 12 comma 2 D. L.vo 25/2008, ossia

OMETTERE IL COLLOQUIO (*rectius*, audizione) qualora intenda accogliere la domanda di riconoscimento

MA accogliere in che senso?

Status di rifugiato

Status di protezione sussidiaria

Motivi Umanitari

fppt.com

L'AUDIZIONE PERSONALE

QUANDO?

entro 30 giorni dal ricevimento della domanda (art 27 comma 2 D. L.vo 25/2008)

… TUTTA TEORIA …

DAVANTI A CHI?

COMMISSIONI TERRITORIALI PER IL RICONOSICMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE (art. 3 ss D. L.vo 25/2008)

- nominate con decreto del Ministro dell'Interno
- composte *"… nel rispetto del principio di equilibrio di genere, da un funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di presidente, da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante di un ente territoriale designato dalla Conferenza Stato - città ed autonomie locali e da un rappresentante designato dall'ACNUR …"*
- gettone di presenza *"… Al presidente ed ai componenti effettivi o supplenti, per ogni partecipazione alle sedute della Commissione, è corrisposto un gettone di presenza. L'ammontare del gettone di presenza è determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze …"*

fppt.com

COME?

1. in presenza di un solo componente (novità D. L.vo 142/2015)
2. informativa
3. traduzione e rilettura
4. sottoscrizione

NON E' UN "PRIMO GRADO"
perché
l'autorità decidente non è un giudice
e non è garantita l'assistenza di un difensore

fppt.com

"Diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali

1. Il cittadino straniero può farsi assistere, a proprie spese, da un avvocato.
2. Nel caso di impugnazione delle decisioni in sede giurisdizionale, il cittadino straniero è assistito da un avvocato ed è ammesso al gratuito patrocinio ove ricorrano le condizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. In ogni caso per l'attestazione dei redditi prodotti all'estero si applica l'articolo 94 del medesimo decreto."

(art. 16 D. L.vo 25/2008)

fppt.com

ESAME E CRITERI PER DECIDERE

1) **ESAME DEI FATTI E DELLE CIRCOSTANZE** art. 3 D. L.vo 251/2007

- ✓ EVENTUALE DOCUMENTAZIONE PRODOTTA
- ✓ EFFETTUATO IN COOPERAZIONE E SU BASE INDIVIDUALE
- ✓ PREVEDE LA VALUTAZIONE:

a) di tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, comprese, ove possibile, le disposizioni legislative e regolamentari del Paese d'origine e relative modalità di applicazione;
b) della dichiarazione e della documentazione pertinenti presentate dal richiedente, che deve anche rendere noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi;
c) della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in particolare la condizione sociale, il sesso e l'età, al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave;
d) dell'eventualità che le attività svolte dal richiedente, dopo aver lasciato il Paese d'origine, abbiano mirato, esclusivamente o principalmente, a creare le condizioni necessarie alla presentazione di una domanda di protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attività espongano il richiedente a persecuzione o danno grave in caso di rientro nel Paese;
e) dell'eventualità che, in considerazione della documentazione prodotta o raccolta o delle dichiarazioni rese o, comunque, sulla base di altre circostanze, si possa presumere che il richiedente potrebbe far ricorso alla protezione di un altro Paese, di cui potrebbe dichiararsi cittadino.

fppt.com

- ✓ Il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purché non sussistono gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine.
- ✓ Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che:
  a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
  b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
  c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;
  d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
  e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile.

fppt.com

2) **CRITERI APPLICABILI ALL'ESAME** art. 8 D. L.vo 25/2008

- ✓ NO "tardività"
- ✓ La decisione su ogni singola domanda deve essere assunta in modo INDIVIDUALE, OBIETTIVO ED IMPARZIALE e SULLA BASE DI UN CONGRUO ESAME (ai sensi del D. L.vo 251/2007)
- ✓ Ciascuna domanda è esaminata alla luce di INFORMAZIONI PRECISE E AGGIORNATE circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall'ACNUR, dal Ministero degli affari esteri, anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla Commissione stessa. La Commissione nazionale assicura che tali informazioni, costantemente aggiornate, siano messe a disposizione delle Commissioni territoriali, secondo le modalità indicate dal regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 38 e siano altresì fornite agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative.
- ✓ Possibilità di consultare esperti

fppt.com

EMISSIONE DELLA DECISIONE E NOTIFICA

entro 3 giorni feriali successivi ad audizione (art. 27 comma 2 D. L.vo 25/2008)

la Commissione ha il potere di adottare una delle seguenti decisioni:

- **DICHIARARE** INAMMISSIBILE LA DOMANDA

  (art. 29 D. L.vo 25/2008)

- **RICONOSCERE/NON RICONOSCERE** LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE potendo anche dichiarare la "manifesta infondatezza"

  (art. 32, comma 1 D. L.vo 25/2008)

- **TRASMETTERE/NON TRASMETTERE** GLI ATTI AL QUESTORE PER IL RILASCIO DI UN PERMESSO DI SOGGIORNO EX ART. 5, COMMA 6 T.U. IMMIGRAZIONE (PROTEZIONE UMANITARIA)

  (art. 32, comma 3 D. L.vo 25/2008)

fppt.com

PROBLEMA

legato all'art. 10 comma 4 D. L.vo 25/2008

in base al quale "Il richiedente è tempestivamente informato della decisione"

a. **quale è l'effettivo lasso temporale tra emissione decisione e notifica della stessa?**
b. **Quante volte la decisione viene tradotta "nella prima lingua"? Davvero "non è effettivamente possibile"?**

fppt.com

IL RIMEDIO GIURISDIZIONALE

art. 35 D. L.vo 25/2008

"… Avverso la decisione della Commissione territoriale e la decisione della Commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello status di rifugiato o di persona cui é accordata la protezione sussidiaria é ammesso ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria …"

fppt.com

PRIMA DEL D.L. 13/2017 CONV. CON L. 46/2017 (MINNITI – ORLANDO)

- RITO PREVISTO: art. 702 bis ss.c.p.c.
- TERMINI: 30 GIORNI (eccezionalmente 15 giorni / 60 giorni)
- INTERROGATORIO LIBERO DEL RICORRENTE
- ORDINANZA APPELLABILE

  questione della *sospensione ope legis*

fppt.com

PROBLEMA (GIURIDICO)

Art. 19 comma 4 D.L.VO 150/2011 prevede che:

"la **PROPOSIZIONE** del ricorso **SOSPENDE** l'efficacia esecutiva *

del provvedimento impugnato"

*Obbligo di lasciare il territorio nazionale ex art. 32 comma 4 DLVO 25/2008

> **Al richiedente (ora ricorrente)**

DEVE essere rilasciato il permesso di soggiorno

fppt.com

PROBLEMA (DI MALA PRASSI)

E’ LEGITTIMA LA RICHIESTA DEL PROVVEDIMENTO DI FISSAZIONE UDIENZA PER RILASCIARE IL PERMESSO IN PENDENZA DI RICORSO?

NO!

perché PROPOSIZIONE = **DEPOSITO RICORSO!**

fppt.com

DOPO IL D.L. 13/2017 CONV. CON L. 46/2017 (MINNITI - ORLANDO)

- NOTIFICA DA PARTE DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
- ISTITUZIONE DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE
- NUOVO RITO: artt. 737 ss c.p.c.
- ABOLIZIONE DEL GRADO DI APPELLO

fppt.com

Grazie a tutti

fppt.com